

proseguo verbale dell'udienza in data 26.11.2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA

§§§

Il Tribunale Civile di Potenza, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato, dando lettura del dispositivo in udienza, la seguente

SENTENZA

(con motivazione contestuale)

nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2541/2018 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discussa all'udienza del giorno
26.11.2019, avente ad oggetto: "Impugnazione estratto di ruolo";
e vertente

tra

Cirone Rocco, rappresentato e difeso dall'avv. V.C. Giorgio del
Foro di Potenza in virtù di mandato in calce al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Corleto
Perticara (Pz), Via Roma, n. 33;

Ricorrente

e

I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del
Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Cimmino, V.
Dinoia e F. Camardese in virtù di procura generale in data
21.07.2015 per atto notar Castellini di Roma, elettivamente
domiciliato presso la sede dell'Ufficio Legale in Potenza, Via
Pretoria, n. 277;

Resistente

SENTENZA

N. ____/2019

OGGETTO

**Impugnazione
estratto di ruolo**

Registro Generale

N. 2541/18

CRONOLOGICO

N. _____

REPERTORIO

N. _____

n. 412/2019 R.B

Discussa all'udienza

del 26.11.2019

Deposito minuta

Pubblicazione in data

Firmato Da: BARRELLA LUIGI Enesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5501ba07fecb8636d1d4c119da546b7



e

Ageniza delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappr. p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. R. Pedoto in forza di mandato in calce
alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del
difensore in Potenza, Via Vienna, n. 11;

Resistente

§§§

All'udienza di discussione del giorno 26.11.2019 le parti hanno
discusso la causa e, quindi, hanno precisato le conclusioni come da
relativo verbale di udienza, riportandosi alle conclusioni già formulate
negli scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE

I. A seguito del rilascio di estratto di ruolo in data 10.07.2018, la
parte ricorrente **Cirone Rocco** veniva a conoscenza che l'Agenzia
Entrate Riscossione aveva iscritto a ruolo la somma complessiva di euro
11.038,51, portata da n. 8 cartelle di pagamento e n. 1 avviso di addebito,
relativi al mancato pagamento dei contributi IVS.

Con ricorso depositato in data 09.08.2018 Cirone Rocco adiva il
Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, ed impugnava il suddetto estratto
di ruolo e le relative cartelle ed avviso di addebito e chiedeva
l'annullamento dei suddetti atti, eccependo: 1) la prescrizione dei crediti
azionati.

Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415
cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la
notificazione ai resistenti del ricorso e del decreto.

Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine
fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio i
resistenti, i quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il
rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.



Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito, mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti, di cui è stata data lettura in udienza a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.

II. Il ricorso proposto da Cirone Rocco è infondato e, pertanto, va rigettato.

Invero, l'unica doglianza sollevata dalla parte ricorrente, cioè l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, è palesemente infondata. Invero, in proposito, va evidenziato che le cartelle di pagamento e gli avvisi (come già detto) sono stati notificati negli anni 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 (cfr. all. nn. 3-8 della produzione dell'Agenzia). Inoltre, risultano documentati vari atti interruttivi della prescrizione, cioè le intimazioni di pagamento notificate in data 11.03.2013 e in data 04.05.2016, le istanze di rateizzazione in data 28.04.2009 e in data 23.05.2013, nonché il pignoramento presso terzi notificato in data 08.08.2016 (cfr. all. nn. 3-8 della produzione dell'Agenzia resistente): i suddetti atti, a norma dell'art. 2943 cod. civ., sono indubbiamente atti idonei ad interrompere la prescrizione, anche quella di durata quinquennale applicabile in materia, secondo il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione.

Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ai crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi impugnati, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie, così come stabilito di recente dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 1799/2016).

In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto dalla parte ricorrente è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma degli atti impugnati.

III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore dei resistenti, le quali



vengono liquidate in dispositivo, con attribuzione al solo difensore dell'Agenzia Riscossione per dichiarato anticipo.

La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, comma I, cod. proc. civ., formulata dai resistenti, non può trovare accoglimento, in quanto, pur essendo evidente che la parte ricorrente soccombente ha agito con colpa grave, l'Istituto e l'Agenzia non hanno provato in concreto i danni subiti a seguito della condotta colposa del contribuente (circa l'onere incombente sulla parte istante per la prova dell'an e del quantum debeatur: cfr. Cass. 04/18169; Cass, 07/13395).

Viceversa la parte ricorrente va condannata ai sensi dell'art. 96, comma III, cod. proc. civ., risultando evidente dagli atti di causa che la stessa ha agito con colpa grave, avendo non solo ricevuto gli atti impositivi impugnati e gli atti interruttivi della prescrizione, ma anche avendo presentato ben due istanze di rateizzazione in data 28.04.2009 e in data 23.05.2013: la somma di denaro cui la parte ricorrente deve essere condannata può essere equitativamente determinata in euro 1.500,00 per ciascuna delle parti resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Potenza, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da **Cirone Rocco** nei confronti dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, con ricorso depositato in data 09.08.2018 e notificato in data 18.12.2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso; e, per l'effetto:
- 2) Conferma gli atti impugnati;
- 3) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuno dei resistenti, in euro 2.500.00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali, con attribuzione al solo difensore dell'Agenzia Riscossione per dichiarato anticipo;
- 4) Rigetta la domanda dei resistenti di condanna del ricorrente al



risarcimento dei danni ex art. 96, comma I, cod. proc. civ.;

5) Condanna il ricorrente Cirone Rocco, ai sensi dell'art. 96, comma III, cod. proc. civ., al pagamento in favore di ciascuno dei resistenti della somma di euro 1.500.00 (millecinquecento/00).

Così deciso in Potenza all'udienza del dì 26.11.2019.

Il Giudice del Lavoro

dott. Luigi Barrella

